



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 aprile 2011 (13.04)  
(OR. en)**

**8579/11**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0255 (COD)**

---

**CODEC 577  
PECHE 90  
PE 157**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2011  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 4-7 aprile 2011)

---

**I. INTRODUZIONE**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto la relatrice, Estelle GRELIER (S&D - FR), ha presentato, a nome della commissione per la pesca, due emendamenti (emendamenti n.1 e n. 2). Vari membri del Parlamento europeo hanno presentato un altro emendamento (emendamento n. 3), il gruppo ALDE ne ha presentati altri due (emendamenti n. 4 e n. 5) e il gruppo ECR un emendamento (emendamento n. 6). I gruppi S& D e ALDE hanno presentato un unico emendamento di compromesso (emendamento n. 7). Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 6 aprile 2011, la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso (emendamento n. 7) alla proposta di regolamento. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

**Pesca - misure tecniche transitorie \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (COM(2010)0488 – C7-0282/2010 – 2010/0255(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0488),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0282/2010),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 gennaio 2011<sup>1</sup>,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 9 marzo 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0024/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 84 del 17.3.2011, pag. 47.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2011**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio<sup>3</sup> dispone il mantenimento in vigore di misure tecniche temporanee precedentemente contenute nell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio<sup>4</sup>, consentendo così che tali misure continuino ad applicarsi fino all'adozione di misure permanenti.
- (2) In vista dell'imminente riforma della politica comune della pesca (PCP) e in considerazione della sua rilevanza per il contenuto e l'ambito di applicazione di nuove misure tecniche permanenti, è opportuno ritardare l'adozione di tali misure ***fino a che non sarà operante un nuovo quadro legislativo.***
- (3) Per garantire una conservazione e una gestione adeguate delle risorse marine ***e potendosi ragionevolmente prevedere che un nuovo quadro legislativo si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2013,*** è opportuno che le misure tecniche attualmente in vigore continuino ad applicarsi fino a tale data.

---

<sup>1</sup> GU C 84 del 17.3.2011, pag. 47.

<sup>2</sup> Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011.

<sup>3</sup> GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6.

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1).

- (4) Di conseguenza, dato che le misure tecniche temporanee di cui al regolamento (CE) n. 1288/2009 cesseranno di applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2011, è opportuno modificare tale regolamento per prorogare la loro validità fino al **31 dicembre 2012**.
- (5) **Contingenti di pesca per il pesce tamburo (Caproidae) sono stati fissati per la prima volta a norma del regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio<sup>1</sup>. È pertanto opportuno chiarire che il pesce tamburo può essere catturato utilizzando reti trainate aventi una forcilla dalle maglie di dimensioni di 32-54 millimetri. Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 850/98<sup>2</sup> del Consiglio dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

*Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato:*

1) *nell'allegato I, nella tabella, è inserita la voce seguente:*

*"Pesce tamburo (Caproidae)", con una forcilla dalle maglie di dimensioni 32-54 mm e, con una percentuale minima di specie bersaglio di 90/60;*

2) *nell'allegato II, nella tabella, è inserita la voce seguente:*

*"Pesce tamburo (Caproidae)", con una forcilla dalle maglie di dimensioni 32-54 mm e una percentuale minima di specie bersaglio del 90%.*

### Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1288/2009 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) al paragrafo 1, le parole "30 giugno 2011" sono sostituite dalle parole "**31 dicembre 2012**";

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera a) è così modificata:

– al punto i), le parole "al punto 6.8, secondo paragrafo" sono soppresse;

– al punto ii), le parole "dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2011" sono sostituite dalle parole "dal 1° gennaio 2010 al **31 dicembre 2012**";

– al punto iv), le parole "30 giugno 2011" sono sostituite dalle parole "**31 dicembre 2012**";

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE (GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1).

<sup>2</sup> GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

- al punto v), il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri interessati sottopongono alla Commissione una relazione preliminare sull'ammontare totale delle catture e dei rigetti dei pescherecci oggetto del programma di osservazione non oltre il 30 giugno dell'anno in cui è attuato il programma. La relazione finale per l'anno civile interessato è presentata entro il 1° febbraio dell'anno successivo.";

- è aggiunto il seguente punto vi):

"vi) il punto 6.8, secondo comma, è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri interessati presentano *alla Commissione* i risultati delle prove e degli esperimenti non oltre il 30 settembre dell'anno in cui le prove e gli esperimenti sono svolti.";

ii) alla lettera e), le parole "sia nel 2010 che nel 2011" sono soppresse;

iii) alla lettera h), l'anno "2010" è soppresso;

2) all'articolo 2, le parole "30 giugno 2011" sono sostituite dalle parole "**31 Dicembre 2012**".

### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a,

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*